

QUESTIONI GIURIDICHE

1) RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE

<<In seguito ad un incidente stradale, il sig. Tizio, con atto di citazione, conveniva innanzi il Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, il sig. Caio per ivi dichiararlo unico responsabile del sinistro avvenuto con tali modalità:

-il sig. Tizio, proprietario di una Nissan Cabstar, mentre procedeva nella sua direzione di marcia, veniva investito allo spigolo anteriore destro dall'auto condotta dal sig. Caio, una Opel Astra, di proprietà del sig. Sempronio. La responsabilità del sinistro è del conducente la Opel, il quale nel rientrare dopo un azzardato sorpasso sulla destra, tentava di immettersi fra l'autoveicolo dell'attore e altro che lo precedeva, collidendolo come descritto. A seguito del sinistro il veicolo attoreo riportava danni nel punto di collisione di euro 1.287,00.

La Compagnia di Assicurazione, garante la RC del veicolo di controparte, non formulava offerta alla richiesta di risarcimento danni. L'attore chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti dal veicolo di proprietà, il danno da ritardo nella liquidazione, sosta tecnica e proporzionale vano decorso delle spese assicurative e di possesso, spese e competenze di patrocinio legale stragiudiziale e del giudizio. Il sig. Tizio cita in giudizio il sig. Sempronio quale proprietario della Opel Astra e la compagnia di assicurazioni.

Con comparsa di costituzione e risposta la compagnia di assicurazioni chiede al Giudice adito di provvedere in tal modo:

Accertare se da parte attrice si sia ottemperato alla prescrizione di cui all'art. 22 L 990/69 e sue modificazioni;

In diritto, respingere la domanda perché improcedibile e improponibile, con vittoria di spese e compensi;

Nel merito, rigettare la domanda perché inammissibile e totalmente infondata;

In via del tutto subordinata, dichiarare il concorso di colpa in egual misura tra i conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro de quo;

In via di estremo subordinate, qualora dovesse essere provata la responsabilità della convenuta, accogliere la domanda nei limiti del giusto e del provato grado di colpa del conducente il veicolo responsabile>>.

Un incidente stradale può provocare danni ai veicoli coinvolti nel sinistro e lesioni dell'integrità psico-fisica della persona, attivando automaticamente il sistema risarcitorio dei danni.

Le condizioni di procedibilità per l'azione di risarcimento sono descritte dall'art. 145 del Codice delle assicurazioni :

<<Nel caso si applichi la procedura di cui all'art 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di risarcimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità e i contenuti previsti all'articolo 148>>.

Tale articolo prevede quindi due ipotesi: quella per l'azione di risarcimento esercitata nei confronti dell'assicurazione del danneggiante e quella relativa alla procedura di indennizzo diretto. In particolare con riferimento all'indennizzo diretto dal 1° febbraio 2007 in caso di sinistro tra due veicoli, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La materia dell'indennizzo diretto è soggetta a continue osservazioni e valutazioni tali da richiedere a volte anche specifiche pronunce da parte della Corte di Cassazione.

In particolare la Cass. si è pronunciata in seguito all'impugnazione di una sentenza del Giudice di Pace di Avellino che rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del proprietario del veicolo e della Compagnia garante la RCA sul presupposto che sussisteva già una sentenza passata in giudicato sulla stessa domanda proposta nei confronti del solo responsabile e non dell'assicuratore.

La Corte ne fa derivare che:

<<qualora il danneggiato abbia agito in un primo giudizio soltanto contro il responsabile del danno ed abbia visto accolta la domanda con condanna dello stesso al risarcimento, non gli è preclusa la possibilità di successivamente esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore con una nuova richiesta di accertamento della responsabilità del soggetto responsabile, funzionale all'affermazione della responsabilità anche dell'assicuratore. Gli è preclusa soltanto la possibilità di chiedere una nuova condanna del responsabile>> (Cass. Civ. n. 12376/07).

Invece, nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 del Codice delle assicurazioni l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni.

2) SEPARAZIONE GIUDIZIALE

<<La sig. Rossi conveniva in giudizio davanti al Tribunale civile di Salerno il sig. Bianchi ivi sentire dichiarare la separazione giudiziale.

La sig. Rossi dichiarava:

-di aver contratto matrimonio religioso con rito concordatario con il sig. Bianchi;

-dal loro matrimonio è nato un bambino;

-per grave incompatibilità caratteriale è divenuta intollerabile la prosecuzione della vita coniugale;

-sino al giorno della separazione i coniugi hanno vissuto in regime di separazione dei beni;

-essendo di fatto cessata ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi la sig. Rossi chiedeva al Tribunale:

-autorizzare i coniugi a vivere separati;

-disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del piccolo individuando la sig. Rossi quale collocataria del bambino, determinando i tempi e le modalità di esplicazione del diritto-dovere di visita e frequentazioni paterne da esercitarsi, attesa la tenera età del piccolo, nelle ore diurne;

-assegnare alla medesima la casa coniugale della quale è proprietaria esclusiva;

-stabilire a carico del sig. Bianchi ed a favore della sig. Rossi un congruo assegno per il mantenimento del piccolo.

Il sig. Bianchi con memoria difensiva richiedeva le medesime cose chieste dalla sig. Rossi specificando però la sua condizione di disoccupazione e chiedendo pertanto al Presidente del Tribunale di stabilire a suo carico un assegno per il mantenimento del figlio tenendo in considerazione il suo stato di disoccupato>>.

La separazione giudiziale si ha quando l'accordo circa le condizioni della separazione legale non è ipotizzabile a causa dell'alta conflittualità esistente tra i coniugi e la convivenza diviene intollerabile. La parte che per prima assume l'iniziativa di separarsi legalmente dovrà rivolgersi al giudice con apposito ricorso ed il Tribunale, dopo aver tentato una conciliazione fra i coniugi, autorizzerà questi ultimi a vivere separati

legalmente, fissando provvisoriamente le condizioni della separazione legale che possono essere modificate in sede di sentenza.

Riguardo ai figli la L. 4 febbraio 2006 n. 54 c.d. dell'affidamento condiviso compie una radicale modifica dei possibili contenuti dei provvedimenti che, nel giudizio di separazione, sono elencati nell'art. 155 c.c. con particolare riguardo all'affidamento preferibilmente condiviso, nonché di assegnazione della casa familiare, di prescrizioni sulla residenza e di potestà genitoriale esercitata da entrambi i genitori.

Il nuovo art. 155 c.c. prevede l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con dettagliate previsioni ispirate dall'interesse dei figli; dispone che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, ponendo il mantenimento dei figli a carico di entrambi in misura proporzionale al proprio reddito; e dispone l'assegnazione della casa coniugale secondo l'interesse dei figli.

3) PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

<<Ad istanza del sig. Caio è stato intimato al sig. Tizio atto di precetto notificato con cui si chiedeva il pagamento della somma di euro 6799,28 oltre interessi legali. In favore del sig. Caio l'Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Salerno- Sezione distaccata di Eboli ha sottoposto a pignoramento due beni immobiliari di proprietà del sig. Tizio. Con espresso avvertimento che il debitore, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori eventualmente intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di ammissibilità, sia dal Giudice depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 522 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Successivamente i procuratori del sig. Caio chiedevano al Tribunale di Salerno- Sezione Espropriazioni Immobiliari, la vendita dei beni pignorati in danno del sig. Tizio>>.

Varie sono state le interpretazioni che dottrina e giurisprudenza hanno dato circa il tipo di pignoramento effettuato. Varie sono le vicende definite "anomale" dalla disciplina generale: il pignoramento su domanda di più creditori, quello su un bene già pignorato, il pagamento

diretto nelle mani dell'ufficiale giudiziario e la riduzione del pignoramento per rimediare ad intenti persecutori del creditore precedente.

A tal proposito la L.14 maggio 2005, n. 80 introduce una serie di novità in materia di espropriazione forzata in generale:

La forma di pubblicità degli avvisi

La forma del pignoramento

La conversione del pignoramento

L'intervento dei creditori

La vendita a mezzo commissionario e la delega delle operazioni di vendita.

Il pignoramento immobiliare è una ingiunzione fatta al debitore dall'ufficiale giudiziario di astenersi dal compiere atti che mirino a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono oggetto dell'espropriazione e i frutti di esso.

Il pignoramento produce l'effetto di rendere imponibili al creditore precedente, e agli altri creditori che intervengono nell'esecuzione, gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati. Per evitare il pignoramento il debitore può versare nelle mani dell'ufficiale giudiziario l'importo dovuto aumentato delle spese perché esso sia consegnato al creditore. I beni possono essere liberati dal pignoramento con specifica ordinanza del giudice, quando il debitore abbia fatto richiesta di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto comprensivo di interessi, spese e spese di esecuzione.

L'istanza di conversione del pignoramento diviene improcedibile successivamente all'assegnazione o all'aggiudicazione anche provvisoria, rimanendo il bene definitivamente acquisito all'assegnatario o all'aggiudicatario che provvede al pagamento del conguaglio o del saldo del prezzo e tale principio si applica anche quando la suddetta istanza sia stata presentata nel vigore dell'antecedente testo dell'art. 495 c.p.c., in base al quale l'esercizio della facoltà di conversione era consentito " in qualsiasi momento anteriore alla vendita", risultando ora individuato il termine ultimo in quello dell'aggiudicazione, anche provvisoria, o dell'assegnazione (Cass. Sez. civile, sent. N. 8017 del 24/04/2009).

4) RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

<<La sig. Rosa, titolare di una polizza assicurativa, presenta alla propria compagnia di assicurazioni la denuncia di un incidente occorso durante una visita medica presso uno studio medico dentistico. L'incidente sarebbe avvenuto mentre la sig. Rosa si accingeva ad essere sottoposta ad una Radiografia Ortopantomografica con l'apposita apparecchiatura in dotazione allo studio. La sig. Rosa mentre si avvicinava al macchinario, avrebbe perso l'equilibrio andando a sbattere con violenza contro l'apparecchio rompendolo e riportando danni per un valore di euro 20.608,00.

Di qui il Ricorso ex art. 696 c.p.c. per l'Accertamento Tecnico Preventivo al fine di stabilire la compatibilità dei danni denunciati con la dinamica dei fatti esposti e procedere ad una valutazione sulle cause e/o alla quantificazione dei danni stessi>>.

La legge 80/2005 ha portato modifiche al codice di procedura civile e, in materia di procedimenti cautelari, ha modificato l'art.696 c.p.c. ("accertamento tecnico ed ispezione giudiziale") ed ha introdotto ex novo l'art.696 bis c.p.c. ("consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite").

Art. 696 c.p.c: Accertamento tecnico e ispezione giudiziale.

"Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale.

L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta. L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo' comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.

Il presidente del tribunale [, il pretore] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni."

La norma in esame risponde all'esigenza di definire l'accertamento tecnico preventivo come un mezzo di istruzione preventiva di natura cautelare che presuppone quali requisiti di ammissibilità necessari e non alternativi il fumus boni iuri e il periculum in mora.

La legge 80/05 ha consentito che l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possano essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta.

In secondo luogo, il legislatore della riforma ha ampliato l'ambito dell'indagine preventiva dalla semplice verifica dello stato dei luoghi o della condizione delle cose alla valutazione in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.

Art.696-bis c.p.c : Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

“L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.”

L'art.696 bis del c.p.c rappresenta un notevole strumento di difesa ex art.24 Cost., ed è stato concepito come mezzo di risoluzione delle controversie e non già come strumento (cautelare) di costituzione preventiva di un mezzo di prova.

Nell' art.696 bis c.p.c scompaiono i presupposti di “*periculum in mora*” e “*fumus boni juris*” fondamentali nell'art 696 c.p.c.

Compito del CTU sarà quello di determinare il *quantum debeatur* senza sconfinare nella valutazione dell' *an debeatur*, svolgendo così pienamente il suo ruolo di ausiliario del Giudice.

5) PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

<<Non avendo avuto alcun esito dalla notifica dell'atto di precetto fatta ad una Compagnia di Assicurazioni si provvedeva, con atto di pignoramento presso terzi, ritenuto che:

- Presso la suddetta agenzia di assicurazioni n.1 si trovano cospicue somme di denaro di appartenenza e di competenza dell'agenzia di assicurazioni n.2, relative alle polizze che la predetta agenzia incassa per conto dell'agenzia n. 2;
- L'avv. del sig. Rocco, per il recupero del proprio credito, intende procedere al pignoramento presso terzi delle somme di competenza dell'agenzia n. 2, che detta agenzia detiene, possiede, deterrà o possiederà, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, e cioè le somme che ha incassato o che incasserà per conto della stessa, fino alla corrispondenza dell'importo di euro 21.195,24 (corrispondente, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., all'importo precettato aumentato della metà) oltre interessi e spese della presente procedura>>.

L'espropriazione presso terzi è disciplinata dal codice di procedura civile dagli artt.543-554.

Ci sono vari tipi di pignoramenti: il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare e il pignoramento presso terzi. Il pignoramento presso terzi è un atto con cui incomincia l'espropriazione forzata di un bene a seguito della notifica di un titolo esecutivo e di un precetto. La differenza tra le prime due tipologie di pignoramento e quello presso terzi è semplice: nei primi due casi viene pignorato un bene, nel pignoramento presso terzi viene pignorato un credito. Praticamente nel pignoramento presso terzi vengono espropriati dei crediti del debitore verso terzi o beni mobili del debitore che si trovano presso terze persone. Possono essere classificati dei pignoramenti presso terzi, le pensioni, gli stipendi e qualsiasi bene di proprietà di chi si è fatto il debito. Possono essere disposte chiusure di conto corrente da parte del giudice e altre forme cautelative. Il precetto del pignoramento presso terzi è notificato sia al debitore che alla terza parte, la quale è convocata dal giudice per dichiarare "di quali cose o quali somme" il terzo è debitore o si trova in possesso. Il precetto intima alla terza parte di non disporre delle somme e dei beni dovuti senza ordine del giudice.

L'art.543 c.p.c. prevede due distinte ipotesi di pignoramento presso terzi: quello di crediti di un terzo nei confronti del debitore esecutato e quello di beni mobili dello stesso debitore in possesso di un terzo. Con riguardo al pignoramento di cose mobili, che occorre pur sempre che esse siano di proprietà del debitore, essendo invece l'espropriazione nei confronti del terzo proprietario di un bene distintamente disciplinata dagli artt. 602 e ss. c.p.c..

Per "cose in possesso dei terzi" deve intendersi, da un lato, che le cose stesse non devono trovarsi nella casa del debitore o essere soggette alla disponibilità diretta ed immediata del debitore medesimo e, dall'altro, che detta disponibilità deve far capo al terzo, senza che altri soggetti possano interporre, sia pure a titolo precario o temporaneo.

Il terzo pignorato, chiamato a dichiarare se si trova in possesso di cose del debitore o se sia nei confronti di quest'ultimo a sua volta debitore di somme di denaro, non assume la qualità di parte nell'ambito del processo esecutivo, mentre nel caso di dichiarazione mancata, negativa o contestata, diviene parte convenuta nell'eventuale giudizio da instaurare per accertare il suo obbligo verso il debitore.